

Premessa

Operazione trasparenza

Nel corso dell'anno 2010 è proseguita Operazione Trasparenza avviata nel giugno 2008 dal Dipartimento della Funzione pubblica, al fine di rendere concretamente operante quanto previsto dal legislatore con le disposizioni normative degli ultimi anni in tema di pubblicità e trasparenza.

Nell'ambito della suddetta operazione, in pieno accordo con il Garante della privacy, sono stati inizialmente pubblicati i dati relativi ai dirigenti del Dipartimento, ai consulenti e collaboratori esterni, alle Amministrazioni inottemperanti che non hanno comunicato all'Anagrafe delle prestazioni gli incarichi di consulenza e di collaborazioni esterne; i dati relativi agli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti della pubblica amministrazione, i dati concernenti i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché le aspettative e i permessi per funzioni pubbliche elettive, presenti nell'Anagrafe delle prestazioni e nelle altre banche dati del Dipartimento della funzione pubblica.

Successivamente, l'art. 21 della legge 69 del 18 giugno 2009 ha esteso l'obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni del territorio nazionale. Nello specifico, ogni amministrazione è tenuta a comunicare e pubblicare on line: incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni; incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici; distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive; nominativi dei dirigenti (curriculum vitae, retribuzioni e recapiti istituzionali) e tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.

L'importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativa alle attività delle pubbliche amministrazioni è stata altresì ribadita dalla circolare n.1/2010, con la quale si sottolinea che, ai sensi del comma 1, art. 11, d.lgs. 150 /2009, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione e in quanto tale deve essere garantita su tutto il territorio nazionale.

Nell'ottica dell'attuazione del principio della trasparenza l'art.24 della legge n.183/2010, modificando le norme in materia di permessi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'assistenza alle persone disabili e introducendo l'obbligo della comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici in base alla legge n.104/1992, ha ulteriormente ampliato gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni in tema di trasparenza.

L'“Operazione Trasparenza” è proseguita con attività volte a rafforzare i sistemi di rilevazione e di analisi dei dati che vengono resi pubblici consentendo di consultare periodicamente, nell'apposita sezione, i dati che si riferiscono agli incarichi di consulenza e collaborazione esterna affidati dalle pubbliche amministrazioni e dalle stesse comunicati all'anagrafe delle prestazioni relativamente ai periodi considerati.

Gli elenchi, suddivisi per comparto e settore di appartenenza dell'amministrazione dichiarante, riguardano gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni con la descrizione e la durata dell'incarico, l'importo previsto da corrispondere, nonché l'importo erogato nel periodo di riferimento a fronte di quell'incarico. Gli incarichi comunicati sono tutti quelli regolarmente approvati dal responsabile del procedimento di ogni amministrazione e trasmessi, per via telematica, tramite il sito web www.anagrafeprestazioni.it, e, a decorrere dal 28 marzo 2011, tramite il nuovo sistema integrato PERLAPA www.perlapa.gov.it.

Nell'ambito dell'Operazione Trasparenza si è provveduto, altresì, alla pubblicazione dei dati che si riferiscono agli incarichi affidati dalle amministrazioni a dipendenti pubblici per la direzione e coordinamento di lavori, collaudo e manutenzione delle opere pubbliche.

Anche per i dati relativi alla partecipazione delle pubbliche amministrazioni a consorzi e società è proseguita nel 2010 la pubblicazione nell'ambito di “Operazione Trasparenza” sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 591, legge 296/2006.

Preme rilevare che, a seguito della suddetta iniziativa, vi è stato un notevole incremento delle telefonate per richiesta di chiarimenti da parte delle amministrazioni e un consistente aumento di e-mail ricevute, oltre all'aumento considerevole di quesiti di natura giuridica.

Da quanto di seguito esposto, si rileva che “Operazione Trasparenza” ha suscitato maggior attenzione da parte delle amministrazioni all'adempimento di legge, al rispetto delle scadenze previste e, soprattutto, al contenimento della spesa pubblica da destinarsi agli incarichi.

Per semplificare l'accesso alle banche dati, favorendo la trasparenza e innalzando il livello di fiducia del rapporto con la Pubblica amministrazione, il Dipartimento si è dotato di uno strumento di supporto utile alla definizione di politiche pubbliche mirate sulla base di analisi e elaborazioni rapide e oggettive.

A tal fine è stata curata la progettazione per lo sviluppo di un sistema di regole, processi e tecnologie denominato “PERLA PA”.

PERLA PA è un sistema integrato che unifica in un'unica piattaforma la gestione degli adempimenti di responsabilità del Dipartimento, a carico di tutte le PP.AA. razionalizzando il patrimonio informativo del Dipartimento e semplificando il lavoro di inserimento dei dati.

Il sistema realizzato con l'utilizzo di tecnologie open source consente di introdurre efficienza nei processi amministrativi relativi agli adempimenti di legge di responsabilità esclusiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, unificando le caratteristiche comuni alla molteplicità di banche dati attualmente esistenti ed introducendo un'unica infrastruttura applicativa.

Gli obiettivi fondamentali del progetto, riguardano la razionalizzazione del patrimonio informativo a disposizione del vertice politico-amministrativo e la semplificazione delle comunicazioni dei dati relativi agli adempimenti da parte delle PP.AA. Oltre a ciò PERLA PA favorisce l'accesso ai dati, ed alle informazioni rappresentando un ulteriore tassello nel cammino di avvicinamento della P.A. al cittadino e nell'attuazione dell'Operazione Trasparenza.

Per consentire una migliore conoscenza e condivisione del nuovo portale, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato i Laboratori PERLA PA, che consistono in una serie di iniziative finalizzate a rafforzare il dialogo tra coloro che hanno realizzato il nuovo sistema e coloro che lo utilizzeranno, con l'obiettivo di migliorarne la fruibilità complessiva, valorizzando un utilizzo più esteso dei dati raccolti, consentendo altresì di segnalare miglioramenti diffondendo buone pratiche di utilizzo del sistema.

La normativa di riferimento

Per garantire l'efficacia, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il legislatore, nell'ambito del principio del contenimento della spesa pubblica e del monitoraggio della stessa, ha istituito con l'art 24 della legge 412/1991 presso il Dipartimento della funzione pubblica l'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti.

La normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni ha subito nel corso degli anni diverse modifiche (art.58 d.lgs. 29/1993, come modificato dal d.lgs.80/1998; art. 53 d.lgs. 165/2001) che hanno introdotto elementi tendenti a razionalizzare la materia con l'obiettivo di riduzione degli incarichi e della remunerazione degli stessi.

Nel rispetto del principio di trasparenza amministrativa la normativa prevede, inoltre, che il Dipartimento della funzione pubblica riferisca ogni anno al Parlamento sui dati raccolti (tramite la stesura di apposita relazione prevista dal comma 16, art.53, d.lgs.165/2001), formulando altresì proposte per il contenimento della spesa pubblica relativa agli incarichi e razionalizzando i criteri di attribuzione degli stessi.

L'anagrafe delle prestazioni è stata creata per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche, per il quale vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza.

La disciplina prevista dall'art.53 del d.lgs. 165/2001 enuncia i principi sull'incompatibilità e il cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici.

All'interno di tale principio si può distinguere un regime generale di incompatibilità applicabile a tutti i dipendenti pubblici e fondato su quanto previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e un regime speciale applicabile al personale richiamato al comma 1, art. 53, d.lgs. 165/2001.

Nell'ambito di tale disciplina si distinguono casi in cui lo svolgimento di attività extra-istituzionali è assolutamente incompatibile da quelli in cui le stesse possono essere esercitate; è stato, inoltre, previsto un sistema autorizzatorio per le altre attività extra-istituzionali, in modo da consentire la verifica delle incompatibilità e, infine, un sistema di monitoraggio e sanzionatorio.

Si deve, infatti, osservare come il dipendente pubblico non possa svolgere incarichi all'interno dell'amministrazione per la quale svolge attività lavorativa, salvo che essi riguardino attività non comprese nei compiti e doveri d'ufficio e sempre che sia espressamente previsto da leggi o altre fonti normative.

In tale ipotesi l'amministrazione di appartenenza deve procedere al conferimento dell'incarico al proprio dipendente.

Nel caso in cui l'incarico debba essere conferito da un'amministrazione diversa da quella per la quale il dipendente svolge attività lavorativa, o da enti pubblici e soggetti privati, esso può essere conferito solo previa autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro.

I criteri ai quali gli organi competenti devono attenersi per il conferimento degli incarichi devono essere predeterminati e oggettivi, devono altresì tener conto della specifica professionalità ed escludere qualsiasi ipotesi d'incompatibilità, sia di fatto che di diritto, per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.

La disciplina ha per oggetto solo gli incarichi svolti in modo non continuativo, per i quali è previsto un compenso: ne consegue, pertanto, che sono escluse le prestazioni svolte a titolo gratuito.

Esclusioni soggettive e oggettive, relativamente alle incompatibilità, sono contemplate dall'art.53, comma 6 d.lgs.165/2001.

La summenzionata normativa individua, altresì, le pubbliche amministrazioni tenute ad effettuare le comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica.

La norma fa riferimento all'art.1 comma 2 del prefato decreto legislativo, intendendo per tali "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300".

La normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni è stata oggetto di numerose circolari e direttive del Dipartimento della funzione pubblica che si sono succedute nel tempo, quali la circolare n.5 del 29/05/1998, la n.5 del 21/12/2006, la direttiva n.1 del 2007 e la recente circolare n.1 del 2010 recanti linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi.

La circolare n.5 del 21/12/2006 avente ad oggetto "linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative" specifica che il suddetto obbligo di comunicazione si riferisce:

- a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'art.7, comma 6 d.lgs.165/2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;
- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'art.53 d.lgs. 165/2001.

Relativamente a ciascun incarico devono essere specificati i seguenti elementi:

- i dati anagrafici del soggetto cui è affidato l'incarico di consulenza;
- le modalità di acquisizione, ossia se previsto da norma di legge o di natura discrezionale;
- il tipo di rapporto (se trattasi di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa);
- il contenuto della prestazione;

- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento appositamente adottato dall'amministrazione;
- la durata dell'incarico (anno inizio – anno fine);
- l'importo del compenso previsto ed erogato.

L'elenco degli incarichi deve essere accompagnato da una relazione ove vengono menzionate le norme in base alle quali gli incarichi vengono conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri sulla base dei quali si è proceduto alla scelta dei dipendenti cui sono stati conferiti o autorizzati gli incarichi, la rispondenza dei criteri di scelta ai principi di buon andamento dell'amministrazione e le misure da adottarsi per il contenimento della spesa pubblica.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni devono comunicare:

- annualmente, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti anche per compiti e doveri d'ufficio come previsto dall'art.53, comma 14, dlgs.165/2001;
- semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

A seguito dei recenti interventi legislativi che hanno limitato il ricorso a collaborazioni esterne nella pubblica amministrazione, è stata emanata in data 11/03/2008 la circolare n.2 che ha definito le ipotesi nelle quali è consentito il ricorso a tali particolari figure esterne alla pubblica amministrazione, al fine del contenimento della spesa pubblica.

La suddetta circolare, richiamando le modifiche apportate all' art. 7, d.lgs. 165/2001 dal d.l. 4 luglio 2006, n.223 , convertito con legge 4 agosto 2006, n.248 , e quelle apportate all'art.36 del medesimo decreto dalla legge finanziaria per l'anno 2008, ha esplicitato le forme contrattuali alle quali la pubblica amministrazione può fare ricorso per sopperire alle proprie necessità, dettandone le modalità attuative.

Al fine di verificare il rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui all'art.53, d.lgs. 165/2001 e delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, il Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche per il tramite del proprio Ispettorato, che a tal fine opera d'intesa con i Servizi Ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, il d.l. 25 giugno 2008, n.112, come convertito dalla l.6 agosto 2008, n.133, ha previsto un nuovo adempimento a carico del Dipartimento della funzione pubblica stabilendo che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, venga trasmesso alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa ai collaboratori esterni e ai soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza.

Adempimento on-line

La prima informatizzazione risale al 2001 con la creazione del sito internet www.anagrafeprestazioni.it per la trasmissione telematica delle comunicazioni al Dipartimento da parte delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi in materia di Anagrafe delle prestazioni, da tale data si è provveduto alla gestione automatizzata di tutte le fasi del processo: dall'acquisizione dei dati al loro controllo e all'elaborazione degli stessi per la misurazione qualitativa e quantitativa degli incarichi.

L'invio telematico dei dati, essendo l'unica modalità di comunicazione, così come stabilito con la circolare n.198 del 31 maggio 2001, ha consentito al Dipartimento di avere a disposizione una banca dati informatica utilizzabile in qualsiasi momento con l'elaborazione in tempo reale di tutte le informazioni.

Per quanto concerne, in particolare, gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per le amministrazioni pubbliche, l'unica modalità di trasmissione dei dati è quella telematica introdotta con la circolare n.198 /2001.

Come detto, a far data dal mese di marzo 2011, è stato avviato un nuovo sistema integrato degli adempimenti a carico di tutte le amministrazioni di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, denominato PERLAPA.

L'organizzazione del lavoro è incentrata su due livelli operativi. Il primo livello, gestito dal desk tecnico, che consente alle amministrazioni richiedenti di ricevere, in un lasso di tempo abbastanza breve, una risposta alle questioni di carattere sistemistico-applicativo e il secondo livello, gestito dal dirigente responsabile dell'adempimento, che elabora direttamente le risposte di carattere giuridico-normativo.

Il suddetto desk tecnico si dedica anche allo svolgimento di alcune attività di ordinaria amministrazione, fornendo prestazioni sia di front-office che di back-office, connesse agli adempimenti previsti dalla legge; si occupa dell'evasione delle chiamate in ingresso al numero unico, fornendo assistenza telefonica agli utenti e rispondendo a quesiti vari e a richieste di informazioni relative :

- alle modalità di utilizzo della procedura informatica;
- ai dati necessari alla compilazione on-line;
- alla risoluzione di problemi tecnici riscontrati durante la comunicazione dei dati;
- alla normativa di riferimento;

L'Ufficio, tramite il personale assegnato, si preoccupa di fornire aiuto a quelle amministrazioni che, disponendo di dati già presenti nelle proprie banche dati, decidono di effettuare la comunicazione degli incarichi, sia per consulenti e collaboratori esterni che per dipendenti, generando un file in formato XML; gestisce i contatti con amministrazioni che necessitano di ausilio nella definizione della propria struttura interna, articolata spesso in dipartimenti e sedi distaccate, con la creazione di unità di inserimento decentrate ed autonome nella comunicazione dei dati; rileva problematiche tecniche e segnalazioni di anomalie che impediscono agli utenti un corretto utilizzo del sistema software.

Attraverso il sistema informatico, ogni amministrazione può creare la propria struttura organizzativa definita in sottounità (unità di inserimento) che accedono autonomamente al sito per effettuare le comunicazioni, previste dalla normativa, al Dipartimento della funzione pubblica.

Per semplificare e diminuire gli oneri e il materiale cartaceo, è stata introdotta una modalità che permette alle amministrazioni di utilizzare i dati sugli incarichi contenuti nelle singole banche dati trasmettendole in un'unica soluzione al sito internet (con uno specifico formato telematico).

Le amministrazioni possono estrarre in qualsiasi momento i dati relativi agli incarichi già comunicati, avendo la possibilità di accedervi direttamente.

L'accesso, protetto da un sistema di sicurezza, è consentito solo ai responsabili del procedimento accreditati dal Dipartimento e solo nell'ambito delle informazioni di loro pertinenza.

La ristrutturazione del sistema di recente avviata ha permesso di poter aggiornare le FAQ già pubblicate sul sito www.anagrafeprestazioni.it, rendendo più agevole per le amministrazioni gli adempimenti previsti dalla normativa.

La recente circolare n.1/2010 prevede, tra le novità, la comunicazione alla banca dati Anagrafe anche in caso di dichiarazione negativa da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni, essendo la stessa prevista in precedenza solo per i dipendenti pubblici.

Il processo così strutturato garantisce un miglioramento continuo, in quanto fornisce un valido supporto agli uffici preposti alla gestione dei vari adempimenti instaurando, nel contempo, un rapporto più immediato tra i vari soggetti coinvolti.

Guida alla lettura

Metodo di classificazione utilizzato

Prospetto 1 – Raccordo tra le classificazioni delle amministrazioni per tipologia istituzionale e per comparti di contrattazione/categorie di personale

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CATEGORIE DI PERSONALE
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA) FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO) FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO) MAGISTRATURA MINISTERI PERSONALE CARRIERA DIPLOMATICA PERSONALE CARRIERA PREFETTIZIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Scuola	ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE SCUOLA
Ricerca	ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Regioni e Aut. Locali (a)	PROVINCE AUTONOME REGIONI A STATUTO SPECIALE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
Sanità	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Università	UNIVERSITA'
Altri Enti	ENTI DI VIGILANZA ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

(a) Il dato è fornito quando disponibile

Al fine di rendere più leggibile la rappresentazione dei risultati, nei paragrafi che seguono tutte le informazioni riferite alle Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni sono state raggruppate all'interno di classi omogenee, denominate "tipologie istituzionali".

Il Prospetto 1 mostra il raccordo effettuato tra la suddetta classificazione e quella adottata dalla banca dati, dove le informazioni sono aggregate per comparti di contrattazione e categorie di personale non contrattualizzato. Il dato disaggregato per i singoli comparti di contrattazione è disponibile nelle tabelle che costituiscono l'Allegato A.

Per quanto concerne la classificazione delle diverse tipologie di soggetti incaricati si rileva che nell'ambito della tipologia "Consulenti e Collaboratori esterni" possono ricomprendersi alcune categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito lo svolgimento di attività remunerate rientranti tra le esclusioni di cui al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs. 30 Marzo 2001 n. 165.

Note sul trattamento dei dati

La presente relazione illustra i dati sugli incarichi autorizzati e conferiti ai pubblici dipendenti e quelli affidati a consulenti e collaboratori esterni dalle pubbliche amministrazioni, relativi all'anno di riferimento 2010, come stabilito dal comma 16, dell'art.53, Dlgs.165/01, e propone un raffronto con i dati dell'anno precedente.

I dati illustrati, estratti opportunamente dalla banca dati informatica, sono relativi alle due annualità 2009 e 2010 e prendono in considerazione lo stesso momento storico e cioè il mese di ottobre 2011. Nello specifico, per il 2009, ci si riferisce a quanto presente nel data base alla data del 18 ottobre 2010 e, per il 2010, a quanto presente alla data del 7 ottobre 2011.

Occorre evidenziare che, come previsto dalla già richiamata circolare n.1/2010, solo dalla data di avvio del sistema PERLAPA la comunicazione alla banca dati Anagrafe da parte delle amministrazioni deve essere fatta anche in caso di "dichiarazione negativa" da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni nel periodo di riferimento, dichiarazione fino ad oggi prevista esclusivamente per l'adempimento relativo ai dipendenti pubblici.

Nei dati analizzati di seguito, al fine di rendere più agevole il confronto tra le due annualità, non si è tenuto conto della "dichiarazione negativa" per quanto concerne i consulenti e collaboratori esterni.

Le informazioni, oggetto della presente Relazione, sono contenute in Appendice sotto forma di tabelle allegate, pubblicate separatamente per ciascun adempimento ed anno di riferimento: tabelle dei Dipendenti 2009/2010 e Tabelle dei Consulenti e Collaboratori esterni 2009/2010.

Le tabelle riportano i dati comunicati dalle Amministrazioni classificate in base al comparto di contrattazione del personale dipendente. Questo livello di aggregazione rende possibile, nelle tabelle, il confronto tra amministrazioni omogenee dal punto di vista del settore contrattuale.

Occorre accennare, infine, alle motivazioni della differenza numerica nei valori che emerge quando si presentano i dati relativi ai soggetti incaricati, dipendenti o consulenti, e li si distribuisce per comparto o per regione. Il dato dei soggetti che hanno ricevuto incarichi, considerato dal punto di vista del comparto è diverso dal medesimo dato ripartito in funzione della regione d'appartenenza.

Si può affermare che il metodo utilizzato per conteggiare i dipendenti o i consulenti e collaboratori esterni è influenzato dal sistema di classificazione che di volta in volta si vuole adottare.